



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VIA UMBERTO I°, 69

TEL. (0121) 57401

FAX. (0121) 570354

sindaco@comune.piscina.to.it

ORDINANZA N.2/2020

ORDINANZA. "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CHIUSURA DEL CIMITERO CITTADINO" .

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM 08.03.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";
- Il DPCM 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- Il DPCM 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- Il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto: "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

- La Circolare del Ministero della Salute protocollo 11285 del 01 aprile 2020 avente ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", che prevede, tra l'altro, al punto G: "1.I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";
- La Circolare del Ministero della Salute protocollo 12302 del 08 aprile 2020 avente ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", che ribadisce al punto G: "1.I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, per il quale: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978;

Valutata la necessità di adottare la chiusura del cimitero quale misura precauzionale per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, in ottemperanza a quanto sopra descritto.

ORDINA

1. **A far data da oggi e sino a revoca per mutamenti nella misura da adottare per la gestione della fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19**, l'accesso al cimitero comunale è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni nonché per le relative attività necroscopico-cimiteriali e per le attività di pulizia e manutenzione.
 2. La sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.
 3. L'accesso dei famigliari e dei congiunti è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.
 4. È consentito, altresì, l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato, sempre che siano rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.
 5. La violazione della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Piemonte ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
- La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino a revoca.

Piscina, 14.04.2020



IL SINDACO
Cristiano FAVARO